

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Organizzazione

**Direzione Centrale Sistemi Informativi
E Tecnologici**

Roma, 11/12/2009

Circolare n. 124

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio
dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti
delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n. 6

OGGETTO: Accentramento degli adempimenti contributivi.

SOMMARIO: *Disposizioni in materia di accentramento degli adempimenti contributivi.
Validità dei provvedimenti di autorizzazione all'accentramento disposti dalle Direzioni provinciali del lavoro.
Modalità di inoltro delle richieste.*

Quadro normativo di riferimento.

L'articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto, tra l'altro, l'introduzione del Libro Unico del lavoro (allegato 1). In ragione delle finalità di semplificazione della norma stessa, al comma 10 del predetto articolo sono state soppresse alcune delle disposizioni normative che regolavano gli adempimenti formali richiesti nella gestione dei rapporti di lavoro.

Con particolare riferimento alla lettera k) della norma sopra citata, è stata disposta l'abrogazione del D.M. 30 ottobre 2002, riguardante le "*Modalità applicative per la tenuta dei libri paga e matricola*". All'articolo 3 di tale decreto si dettavano le disposizioni in tema di accentramento della elaborazione dei libri paga e matricola in forza delle quali era previsto, su istanza del datore di lavoro, la concessione di apposita autorizzazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del lavoro - Servizio ispezioni del lavoro - competente per territorio. Tale facoltà ha trovato nel tempo un consistente utilizzo soprattutto da parte di imprese caratterizzate da assetti territoriali molto articolati che, attraverso le procedure di accentramento, hanno potuto fruire di un sistema di rapporti con l'Inps molto più agevoli in quanto concentrati in un unico punto di contatto ovvero la sede accentratrice degli adempimenti contributivi.

Poiché per effetto del nuovo quadro normativo viene meno la possibilità per le D.P.L. di continuare a concedere i suddetti provvedimenti di accentramento, ai sensi dell'abrogato D.M. 30 ottobre 2002, l'Istituto, tenuto conto di quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 dicembre 2008 prot. 25/II/0017292 (allegato 2), a decorrere dal 1 gennaio 2009, provvede direttamente al rilascio delle autorizzazioni all'accentramento degli adempimenti contributivi dei datori di lavoro, secondo i principi civilistici fissati in tema di luogo dell'adempimento dell'obbligazione (art.1182 c.c.).

Le richieste di accentramento contributivo ancora eventualmente giacenti presso le sedi dell'Istituto dovranno essere inviate con la massima sollecitudine alla Direzione Centrale Entrate, che ne curerà la definizione secondo le modalità appresso indicate. Al riguardo si precisa che le istanze presentate dai datori di lavoro che operano con il sistema DM dovranno essere inoltrate all'Aera Lavoratori Dipendenti - Obbligo Assicurativo - Imponibile Contributivo; per i datori di lavoro agricolo le predette richieste cartacee dovranno essere inoltrate al Coordinamento Agricoltura.

Si precisa, infine, che le richieste di accentramento cartacee presentate dalle aziende agricole dal 1 gennaio 2009 fino alla data di pubblicazione della presente circolare e ancora giacenti presso le sedi, dovranno essere inviate immediatamente dalle sedi stesse alla Direzione Centrale Entrate - Coordinamento Agricoltura - che provvederà alla gestione secondo le stesse modalità già indicate.

In considerazione di quanto sopra esposto, con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni per la gestione delle richieste di autorizzazione all'accentramento degli adempimenti contributivi e/o delle estensioni di precedenti provvedimenti autorizzativi emessi.

1) Accentramento degli adempimenti contributivi.

Occorre preliminarmente osservare che la soppressione delle disposizioni che attribuivano alle D.P.L. la competenza ad emanare il provvedimento di accentramento contributivo non ha innovato nulla rispetto alle condizioni che fino ad ora hanno regolato le autorizzazioni all'accentramento stesso.

Pertanto, per consentire la corretta formulazione delle istanze in esame, si riassumono di seguito le condizioni che devono ricorrere per il rilascio dei provvedimenti in trattazione.

1.1) Definizione della "posizione contributiva accentratrice".

Nell'ambito dell'articolazione aziendale, al fine di consentire una maggiore coincidenza delle scelte organizzative con quelle di una semplificazione nei rapporti con l'Istituto, la **posizione contributiva accentratrice**, cioè quella nella quale il datore di lavoro può essere autorizzato all'assolvimento degli obblighi contributivi di tutti i lavoratori alle sue dipendenze, di norma si identifica con:

- **la sede legale dell'azienda**, coincidente anche con la sede amministrativa della stessa e nella quale sono occupati i lavoratori addetti alle previste attività gestionali della struttura aziendale;
- **la sede amministrativa**, intesa come sede non coincidente con quella legale, nella quale si svolgono le medesime attività individuate al punto precedente;
- **la sede operativa** che possa identificarsi come il centro di maggiore interesse (può farsi riferimento, ad esempio, ai risultati economici conseguiti o alla "mission" aziendale).

La posizione contributiva accentratrice è, di norma, contraddistinta dalla matricola aziendale (per le aziende che operano con il sistema DM) e dal codice azienda - composto da codice ISTAT provincia, codice ISTAT comune, progressivo e codice fiscale - per le aziende agricole.

Per le aziende che operano con il sistema DM è possibile l'apertura di ulteriori posizioni aziendali rientranti nello stesso ambito territoriale, in relazione a particolari caratteristiche contributive.

1.2) Definizione di "Unità locale".

Ai fini dell'adempimento in trattazione, per "unità locale" si intende l'impianto operativo e/o amministrativo/gestionale avente ubicazione diversa da quella della sede principale o della sede legale nella quale l'azienda esercita stabilmente la produzione di beni e/o la distribuzione degli stessi o la prestazione di servizi. La stessa unità locale dovrà essere dotata di autonomia di gestione e di tutti quegli strumenti necessari per lo svolgimento di una finalità produttiva o di una sua fase intermedia.

Sono pertanto da ricomprendersi nella definizione di unità locale: la filiale, la succursale, l'agenzia, l'ufficio di rappresentanza, lo stabilimento, il laboratorio, l'officina, il deposito, il magazzino, il negozio, ecc.

Con particolare riferimento alle sedi secondarie dell'impresa, si rammenta quanto disciplinato in materia dall'articolo 2197 del codice civile, in forza del quale "L'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell'impresa".

Non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione di unità locale appena esaminata i cosiddetti "cantieri temporanei di lavoro" (si pensi, ad esempio, all'esecuzione di lavori edili di breve durata e/o alle attività di installazione di impianti) per i quali intervengono specifici istituti contrattuali a tutela dell'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori della sede aziendale.

2) Requisiti per la presentazione delle domande di accentramento degli adempimenti contributivi per le aziende che operano con il sistema DM.

La richiesta di accentramento degli adempimenti contributivi ha come presupposto che le diverse posizioni contributive aziendali, contraddistinte da matricole già assegnate (corrispondenti alle unità che occupano lavoratori dipendenti), o da assegnare (in relazione all'espansione dell'attività aziendale ed in ossequio ai principi di competenza territoriale esistenti per ciascuna delle Direzioni dell'Istituto presenti sul territorio nazionale), soddisfino le seguenti condizioni:

- a) siano identificate dal **medesimo codice fiscale**;
- b) presentino, ai sensi dell'articolo 49 legge n. 88/1989, **identità di classificazione** ai fini previdenziali ed assistenziali.

Si precisa altresì che, in relazione a specifiche esigenze contributive dell'azienda (esempio: personale di terra distinto dal personale iscritto al Fondo Volo), possono essere presenti presso una sede dell'Istituto anche più posizioni aziendali in capo al medesimo datore di lavoro, contraddistinte da codici statistico contributivi diversi.

Ricorrendo tale ipotesi, sarà concesso un unico provvedimento di accentramento contributivo con l'indicazione delle posizioni aziendali sulle quali sarà consentito il versamento di obbligazioni contributive omogenee.

Al riguardo si rammenta che tutti i datori di lavoro, destinatari o meno di un provvedimento di accentramento, sono obbligati a comunicare, con riferimento all'attività esercitata, eventuali variazioni della predetta attività, per effetto delle quali possa derivare o una diversa classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali (ai sensi del citato articolo 49 della legge n. 88/1989) ovvero differenti obblighi contributivi.

3) Casi particolari.

In relazione a quanto precisato al precedente punto 2), si espongono di seguito alcune ipotesi maggiormente ricorrenti.

3.1) Datore di lavoro che esercita l'attività presso unità locali classificate ai fini previdenziali in settori diversi.

Può ricorrere l'ipotesi di un datore di lavoro esercente, nella stessa o nelle diverse unità locali denunciate al "Registro delle Imprese" presso le Camere di Commercio, un complesso di attività che, in quanto caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale, ai sensi del già citato articolo 49 della legge n. 88/1989, sono classificate in settori diversi.

Ricorrendo tale fattispecie, il medesimo datore di lavoro, ferme restando per ciascun gruppo di unità locali le condizioni di cui al precedente punto 2), potrà ugualmente richiedere l'accentramento degli adempimenti contributivi, ottenendo distinti provvedimenti di autorizzazione riferiti ai diversi settori assegnati.

3.2) Datore di lavoro che subentra nella gestione di appalti di servizi.

Il settore degli appalti di servizi, in particolare per l'attività di pulizie, si caratterizza per frequenti modifiche soggettive delle imprese aggiudicatarie.

In tale ipotesi, l'impresa che succede nell'appalto articolato su una pluralità di sedi territoriali, ferme restando le condizioni elencate al punto 2), potrà richiedere l'accentramento degli adempimenti contributivi in ragione del nuovo appalto.

3.3) Operazioni societarie.

Al fine di semplificare gli adempimenti previdenziali conseguenti ad operazioni societarie (es. fusione per incorporazione, cessione di ramo d'azienda, ecc.), analogamente a quanto previsto al punto precedente e ferme restando le condizioni elencate al punto 2), il datore di lavoro potrà richiedere l'accentramento degli adempimenti contributivi con la stessa decorrenza fissata dalla data di efficacia dell'operazione societaria stessa.

Per quanto attiene alla posizione contributiva accentratrice, si precisa che potrà essere scelta una delle posizioni contributive sulla quale, anteriormente alla data dell'operazione societaria, venivano assolti gli obblighi contributivi.

Identica possibilità viene riconosciuta al datore di lavoro che, per effetto dell'operazione di societizzazione, deve richiedere, sulla base delle disposizioni che regolano l'attribuzione delle matricole aziendali, l'apertura di una nuova posizione contributiva (l'ipotesi può ricorrere, ad esempio, nel caso di assegnazione di nuovo codice fiscale).

4) Provvedimento di accentramento degli adempimenti contributivi: ambito territoriale.

In via generale, il provvedimento di accentramento degli adempimenti contributivi può interessare ambiti territoriali diversi (provinciale, regionale, interregionale e/o nazionale), in relazione alla diversa articolazione caratterizzante l'attività del datore di lavoro che ha inoltrato l'istanza.

In ogni caso, il datore di lavoro potrà comunicare, con le modalità appresso indicate, tutte le unità locali presso le quali sono in forza lavoratori dipendenti, specificando gli indirizzi nelle quali le unità locali risiedono.

5) Datori di lavoro agricolo. Peculiarità.

Le aziende agricole, ai fini degli adempimenti contributivi, sono iscritte presso la sede competente per territorio di ubicazione dei fondi agricoli ovvero, nell'ipotesi di aziende operanti senza fondi, per territorio di ubicazione delle lavorazioni.

A tal fine i datori di lavoro agricoli presentano il modello di denuncia aziendale ex articolo 5 del D.Lgs. n. 375/1993 indicando il codice azienda composto dal codice istat della provincia, codice istat del comune, progressivo e codice fiscale, così come previsto alla [circolare n. 88 del 11 luglio 2006](#).

Lo stesso codice azienda è utilizzato per l'assolvimento degli adempimenti contributivi presso la sede INPS competente.

I datori di lavoro agricoli che intendono richiedere l'accentramento degli adempimenti contributivi dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:

- le aziende operanti su più fondi appartenenti a province diverse devono presentare un modello DA ad ogni sede competente e possono accentrare la posizione presso una delle sedi stesse individuata a loro scelta; in tal caso effettuano gli adempimenti contributivi con il codice azienda della posizione accentratrice indicato nel modello D.A. relativo alla posizione scelta;
- le aziende operanti su più fondi, appartenenti a comuni diversi della stessa provincia, organizzati autonomamente ([circolare n. 55 del 4 marzo 1999](#)) e per i quali sono state presentate più denunce aziendali e la cui competenza territoriale appartiene a sedi diverse, possono accentrare la posizione presso una delle sedi competenti individuata a loro scelta; in tal caso effettuano gli adempimenti contributivi con il codice azienda della posizione accentratrice indicato nel modello D.A. relativo alla posizione scelta;
- le aziende operanti su fondi di più comuni della stessa provincia, organizzati come unico complesso ([circolare n. 55 del 4 marzo 1999](#)), per i quali è stata presentata un'unica denuncia aziendale e la cui competenza territoriale appartiene a una sede, non hanno necessità di accentrare la posizione; in tal caso effettuano gli adempimenti contributivi con il codice azienda indicato nel modello D.A.;
- le aziende operanti senza fondi (cc.dd. senza terra) possono accentrare la posizione contributiva esclusivamente presso la sede competente per sede legale o amministrativa; in tal caso effettuano gli adempimenti contributivi con il codice azienda della posizione accentratrice corrispondente al codice istat provincia e codice istat comune della sede legale o amministrativa.

6) Efficacia dei provvedimenti di accentramento degli adempimenti contributivi.

L'efficacia del provvedimento di autorizzazione **decorre dal primo giorno del mese in cui viene richiesto.**

7) Validità dei provvedimenti di autorizzazione all'accentramento disposti dalle Direzioni provinciali del lavoro.

L'abrogazione delle disposizioni in esame, in base alle quali le Direzioni Provinciali del Lavoro hanno provveduto, fino alla data del 3 dicembre 2008 (data di pubblicazione della circolare ministeriale di cui all'allegato 2), alla concessione dei provvedimenti di autorizzazione all'accentramento degli adempimenti contributivi, non comporta il venir meno della validità degli stessi. Ciò al fine di garantire ai datori di lavoro il mantenimento del sistema di rapporti con l'Istituto definitosi sulla base dei provvedimenti già emessi.

I medesimi datori di lavoro, tenuto conto dei diversi ambiti di accentramento individuati al precedente punto 2), potranno richiedere un'estensione dell'autorizzazione rilasciata dalle D.P.L., in relazione alle modifiche intervenute nell'articolazione aziendale rispetto alle informazioni fornite a suo tempo in ragione delle quali era stato autorizzato il precedente provvedimento di accentramento.

8) Modalità di presentazione delle richieste di accentramento degli adempimenti contributivi.

Ai fini della gestione delle richieste di accentramento, è stata realizzata una procedura web che consente la trasmissione telematica delle istanze in esame. Sono in corso di completamento le attività per l'imminente rilascio in produzione del predetto applicativo.

Le specifiche tecniche e le istruzioni operative saranno fornite con apposito messaggio di prossima pubblicazione.

Nelle more del rilascio in sperimentazione della predetta procedura, al fine di consentire ai datori di lavoro DM e ai datori di lavoro agricolo (direttamente o tramite gli intermediari abilitati alle operazioni contributive) di inoltrare già da subito le richieste di accentramento contributivo, sono stati predisposti due nuovi moduli che si allegano alla presente circolare (allegati 3, 4, 5 e 6).

I nuovi formulari sono rinvenibili nella sezione "Modulistica" presente nella home page del sito internet dell'Istituto (www.inps.it) e sono identificati con le sigle **SC46** (richiesta accentramento contributivo datore di lavoro DM) e **SC48** (richiesta accentramento contributivo datore di lavoro agricolo).

I predetti moduli prevedono l'indicazione di un massimo di 5 unità locali per richiesta; qualora nell'ambito della stessa richiesta si dovesse rappresentare la necessità di comunicare un numero maggiore di unità locali da accentrare, sono stati realizzati due ulteriori formulari, aventi la sigla **SC47** (allegato accentramento datore di lavoro DM) e **SC49** (allegato accentramento datore di lavoro agricolo).

I moduli, conformemente agli standards previsti dall'Istituto per la modulistica, sono stati realizzati in formato PDF; i campi sono editabili e consentono di inserire le informazioni aziendali necessarie per la gestione della richiesta.

8.1) Invio delle richieste di accentramento contributivo.

L'invio delle richieste di accentramento contributivo potrà avvenire esclusivamente con modalità telematica.

A tal fine, gli utenti abilitati ai servizi on-line previsti per "Aziende, Consulenti e Professionisti" e per "Associazioni di Categoria", dovranno utilizzare, previa autenticazione, il servizio "Invio Moduli on-line" disponibile nella stessa sezione nella quale risiedono i formulari "SC46", "SC47", "SC48" e "SC49".

Nella pagina "Servizi per modulistica on-line" è presente, nell'elenco di moduli già predisposti per l'invio telematico, anche il formulario "Richiesta di accentramento degli adempimenti contributivi" che dovrà essere selezionato per la trasmissione dei file.

I moduli potranno essere compilati on-line; potranno essere altresì allegati (se già scaricati in precedenza), utilizzando la funzione "Sfoglia".

In ogni caso si raccomanda di non modificare il nome del file, altrimenti sarà inibita la funzione di invio.

9) Gestione delle richieste di accentramento contributivo

In questa prima fase, le richieste in argomento perverranno direttamente alla Direzione Centrale Entrate dell'INPS (Via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma), che ne curerà la gestione e l'emissione dei relativi provvedimenti autorizzativi che verranno trasmessi ai richiedenti.

Per quanto riguarda le richieste pervenute dai datori di lavoro DM, nelle more della pubblicazione della procedura indicata al precedente punto 8), una copia dei suddetti provvedimenti continuerà ad essere inviata anche alle sedi territoriali dell'Istituto competenti territorialmente in base alle matricole aziendali. Le stesse provvederanno ad aggiornare le informazioni riguardanti sia il "Tipo Azienda" ("A1", "B1", ecc.) sia l'eventuale modifica dello "Stato azienda" ("Attiva", "Cessata", ecc.) delle unità locali provviste di matricola

In merito, invece, alle richieste pervenute dai datori di lavoro agricoli, una copia del provvedimento autorizzativo verrà inviata anche alle sedi competenti individuate dal codice azienda in attesa del rilascio di una funzione di visualizzazione dei provvedimenti citati all'interno della procedura delle denunce aziendali.

Il Direttore generale f.f.
Nori

[Allegato N.1](#)

[Allegato N.2](#)

[Allegato N.3](#)

[Allegato N.4](#)

[Allegato N.5](#)

[Allegato N.6](#)